



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
ANTONIO MEUCCI



A tutto il personale

OGGETTO: Direttiva sull'obbligo di vigilanza sugli alunni – A. S. 2022/2023.

VISTI gli Artt. 2, 3, 33, 34, 97 della Carta Costituzionale;
VISTO il D. Lgs. 297/94;
VISTO il D. Lgs. 165/2001;
VISTO l'Art. 2048 C.C.;
VISTA la L. 584/1975;
VISTA la L. 241/1990;
VISTI il DPCM 07/06/1995 “Carta dei Servizi della Scuola” e la relativa Direttiva n. 254/95;
VISTO il DPR N. 249/1998 “Statuto delle studentesse e degli studenti”, come modificato ed integrato dal DPR 235/2007;
VISTA la Nota Prot. 3602/P0 del 31/07/2008 della Direzione Generale per lo Studente, con oggetto “D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” la quale, in particolare, precisa che “gli studenti sono tenuti ad osservare i doveri sanciti dallo Statuto degli studenti e delle studentesse, l'inosservanza di tali doveri comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari”;
VISTO il DPR 275/99 “Regolamento dell'Autonomia”;
VISTO il CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018;
VISTO il D. Lgs. 297/94, ed in particolare gli artt. 1, 2, 7, 395, 396;
VISTO il D. Lgs. 59/98;
VISTO il D. Lgs. 165/2001;
VISTA la Legge 241 del 7 Agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il vigente Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto;
VISTO il vigente Regolamento d'Istituto;
VISTA la Direttiva Ministeriale 16 Ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”;
VISTO il D. M. 16 del 5 Febbraio 2007, “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e il bullismo”;
VISTO il D. M. 30 del 15 Marzo 2007, “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” ed altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
VISTA la circolare del Dirigente Scolastico dell'I.I.S. A. Meucci di Massa n. 33 del 23/09/2022;
VISTA la circolare del Ministro dell'Istruzione e del Merito prot. n. 107190 del 19/12/2022;
VISTA la circolare del Dirigente Scolastico dell'I.I.S. A. Meucci di Massa n.93 del 25/10/2022;
VISTO Il Decreto Legge 1 Settembre 2008 n. 137, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”;
VISTO Il Decreto legge 22 Giugno 2009 n. 22, rubricato “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai

Via Marina Vecchia, 230 54100 MASSA (MS)

☎ 0585/252708 - 📠 0585/251012

C.F. 80002760454 – Codice Univoco UFFET5

e-mail msis018001@istruzione.it

pec msis018001@pec.istruzione.it

www.iismeuccimassa.it



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ANTONIO MEUCCI



sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”;

VISTA la legge 71 del 29 maggio 2017, rubricato “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”;

VISTA la Nota MIUR del 22/11/2012 Prot. n.00032141, rubricata “Trasmissione LINEE DI INDIRIZZO “Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa””;

Si ritiene necessario ricordare alcune disposizioni organizzative volte a garantire il buon funzionamento della scuola e la sicurezza e l’incolumità di ciascuno.

A tal fine si emana la presente direttiva, che riassume gli obblighi del personale in relazione alla vigilanza sugli alunni.

Si richiama tutto il personale scolastico alla maggiore attenzione possibile al rispetto delle norme di sicurezza e protezione.

Art. 1 QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio di tutto il personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e/o a se stessi.

Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ex. gr. per violazione delle norme antinfortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale, che vanno attentamente considerate. Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della “responsabilità solidale” fra Amministrazione e dipendente. Essa trova fondamento nell’articolo 28 della Costituzione, che recita verbatim: “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici”.

La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l’Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l’Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. In seguito però, se condannata al risarcimento, l’Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell’evento, se ne sono stati dimostrati il dolo o la colpa grave.

La cosiddetta “culpa in vigilando” dei dipendenti, infatti, è disciplinata dall’art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell’art. 574 del Testo Unico sull’Istruzione D.lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave. Ad esempio, con la sentenza n. 1590 dell’11/10/1999, la Corte dei Conti ha stabilito che **la mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un’ipotesi di colpa grave**. In giudizio, la prova di non aver potuto impedire il fatto dannoso (“prova liberatoria”) è a carico dell’Amministrazione, che si basa per la difesa sulla ricostruzione scritta dell’evento fornita dall’istituzione scolastica. La durata dell’obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all’interno dell’Istituto, anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994,

Via Marina Vecchia, 230 54100 MASSA (MS)

☎ 0585/252708 - 📠 0585/251012

C.F. 80002760454 – Codice Univoco UFFET5

e-mail msis018001@istruzione.it

pec msis018001@pec.istruzione.it

www.iismeuccimassa.it



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ANTONIO MEUCCI



n. 1623; Cass., sez. I, 30/03/1999, n. 3074). L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l'allievo, soprattutto se minorenne, è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione.

DOCENTI

La Scuola, quale pubblica amministrazione ai sensi dell'Art. 357 C.P., rappresenta un presidio dello Stato sul territorio, e non solo il Dirigente Scolastico è un pubblico ufficiale ai sensi del predetto articolo, ma lo sono altresì i docenti nello svolgimento delle proprie funzioni (cfr. Cass. N. 15367/2014).

Si precisa che sui docenti grava un obbligo di diligenza. L'estensione di tale obbligo varia in funzione dell'età e del grado di maturazione degli allievi, ma in ogni caso il dovere di vigilanza deve essere massimo per continuità ed attenzione e deve persistere durante tutto il tempo in cui gli allievi sono affidati alla scuola. La vigilanza, oltre che continua, deve essere svolta con diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico dell'allievo. Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all'età degli alunni, che rendono particolarmente stringente l'obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell'edificio scolastico, la ricreazione. Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori. Il "preposto" è "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

La responsabilità dei Docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del codice civile: "In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto [...]" (Art. 2047 c.c.); "[...] I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. [...] Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto" (Art. 2048 c.c.).

Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente, e nel caso della prima ora 5 (cinque) minuti prima del suono della campanella. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della culpa in vigilando; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante. Tale disposizione è ovviamente valida anche nel caso di compresenza (ex. gr. insegnanti tecnico-pratici). Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni. Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, la repentinità ed imprevedibilità del fatto dannoso gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

Via Marina Vecchia, 230 54100 MASSA (MS)

☎ 0585/252708 - 📠 0585/251012

C.F. 80002760454 – Codice Univoco UFFET5

e-mail msis018001@istruzione.it

pec msis018001@pec.istruzione.it

www.iismeuccimassa.it



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ANTONIO MEUCCI



La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, come già ricordato nella circolare del Dirigente n. 295/2023, che l'obbligo della vigilanza abbia **rilievo primario** rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente **deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza**. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Si cita quanto disposto nell'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 che richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea cura per ogni situazione che bisogna prevedere giacché essa potrebbe risultare pericolosa in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili. La classe, durante il normale orario di lezione, è sempre affidata al docente, anche quando sono previsti progetti, attività, seminari, incontri con esperti. Il docente in servizio durante le ultime succitate attività non lascia la classe all'esperto (personale esterno alla scuola e, quindi, privo di dovere di sorveglianza), ma è presente per tutta la sua ora di servizio e collabora alla buona riuscita delle attività.

– il docente è tenuto ad osservare alcune misure di sicurezza per la prevenzione degli eventi dannosi, in particolare la necessità di una strutturazione adeguatamente ordinata della classe, con disposizione regolata dei banchi, degli zaini e del materiale atta a consentire l'ottimale controllo da parte dell'insegnante, ad agevolare la corretta circolazione degli allievi al suo interno, **a garantire il libero passaggio lungo le vie di fuga**. Va allertata l'attenzione massima del corpo docente al fine di tutelare alunni portatori di handicap dai rischi connessi al movimento negli spazi della classe e dell'istituto. La posizione dei banchi non va modificata, se non previa delibera del Consiglio di Classe.

COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici, nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, svolgono servizio di sorveglianza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente, per particolari esigenze e necessità. Ad essi vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici e spetta a loro garantire la sorveglianza dei locali scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria, oppure la presenza di oggetti pericolosi, di rifiuti impropri, ed ogni elemento non conforme al regolamento. Il personale ausiliario garantisce ed assicura l'ordinato accesso degli alunni alle aule e la sorveglianza nei locali comuni. I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata dagli uffici della scuola o per esigenze impellenti. Considerata la geometria dell'edificio principale dell'Istituto, ogni collaboratore scolastico presiede per vigilanza un corridoio presso postazione apposita. Il collaboratore scolastico non può rifiutarsi di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal CCNL 2016/2018. Il collaboratore scolastico, pur non essendo un precettore, è

Via Marina Vecchia, 230 54100 MASSA (MS)

☎ 0585/252708 - 📠 0585/251012

C.F. 80002760454 – Codice Univoco UFFET5

e-mail msis018001@istruzione.it

pec msis018001@pec.istruzione.it

www.iismeuccimassa.it



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ANTONIO MEUCCI



comunque responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

Art. 2 -MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate. Esse riguardano anche alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione:

Docenti e collaboratori scolastici vigileranno sul rispetto delle misure previste:

dalle Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)

Dalle Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell'infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l'anno scolastico 2022 -2023;

Dall'atto del Ministero dell'Istruzione, dipartimento risorse umane, finanziarie e strumentali del 28.08.2022, "trasmissione del vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia, per l'anno scolastico 2022 -2023".

Dal "vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia, per l'anno scolastico 2022 -2023".

Docenti e collaboratori scolastici vigileranno sull'osservanza da parte degli allievi del regolamento d'Istituto e del patto educativo di corresponsabilità, e di ogni aspetto relativo alle norme di sicurezza ed al rispetto della normativa vigente.

L'ingresso e l'uscita degli alunni vengono fissati in base agli orari e in relazione alla tipologia di funzionamento delle classi, sulla base del PTOF e del Regolamento d'Istituto.

Docenti

Tutti i docenti sono tenuti a garantire la presenza in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (i.e. 5 minuti prima del suono della prima campanella) e fino al termine delle stesse. Non sono ammessi ritardi, se non per cause di forza maggiore comunicate repentinamente all'Istituto. I collaboratori scolastici, in questi casi, dovranno immediatamente segnalare l'evento al Dirigente o ai suoi collaboratori per i necessari interventi. Il docente interessato provvederà successivamente al recupero.

Si rammenta ai docenti che presentarsi in ritardo in classe espone all'attribuzione della "culpa in vigilando"; l'ipotesi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

I docenti della prima ora devono:

- chiamare subito l'appello e prendere nota sul registro degli assenti e degli eventuali ritardi in ingresso, annotando sul registro il nome dello studente e l'ora precisa dell'entrata in ritardo;
- verificare ed annotare sul registro le giustificazioni di assenza e ritardo;

Via Marina Vecchia, 230 54100 MASSA (MS)

☎ 0585/252708 - 📠 0585/251012

C.F. 80002760454 – Codice Univoco UFFET5

e-mail msis018001@istruzione.it

pec msis018001@pec.istruzione.it

www.iismeuccimassa.it



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ANTONIO MEUCCI



-consegnare i cedolini e i certificati di giustificazione alla segreteria didattica, che li riporrà in apposito registro;

-segnalare tempestivamente al dirigente scolastico o ai suoi collaboratori eventuali irregolarità, anche rispetto ad assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche da essi rilevate.

Collaboratori scolastici

Sulla base del piano annuale delle attività predisposto dal DSGA, ai collaboratori scolastici compete la vigilanza secondo il calendario settimanale ed i posti assegnati a ciascuno:

-l'apertura dei cancelli e delle porte d'ingresso;

-la delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni;

- la sorveglianza degli alunni che arrivano a scuola non accompagnati dai genitori e/o comunque presenti nell'edificio;

-la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio, fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule;

-la chiusura del cancello secondario e delle porte quindici minuti dopo l'inizio delle lezioni;

-l'accoglienza degli alunni ritardatari, dei quali si verificherà il possesso della giustificazione di ritardo;

-la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri, dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei.

- il mantenimento di un registro degli accessi di estranei che riporti i seguenti dati:

GIORNO - COGNOME E NOME – MOTIVO DELL'ACCESSO – ORA DI ENTRATA – ORA DI USCITA – FIRMA DELL'ACCEDENTE

In tutti i casi in cui l'accedente si presenta per prelevare un alunno, i collaboratori scolastici, quali incaricati di pubblico servizio, dovranno richiedere l'esibizione del documento di identità e dell'eventuale delega.

Il Dirigente Scolastico od i suoi collaboratori si riservano di richiedere in ogni caso, in qualità di pubblici ufficiali, l'esibizione del documento di identità.

ART. 2 VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE.

DOCENTI

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità degli allievi ed adottare in via preventiva tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe.

I Docenti non devono lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli.

In particolare i docenti devono adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto ed alla buona educazione, in particolare perché:

-gli alunni tengano un comportamento consono;

-i banchi e le aule siano lasciate, al termine delle lezioni, in ordine e pulite;

- le attrezzature ed il materiale della scuola siano utilizzate e conservate in perfetta efficienza e sia segnalata immediatamente al Dirigente, per iscritto, ogni responsabilità individuale;

-non si fumi all'interno dell'istituto e siano segnalate al personale incaricato (L. 584/1975) eventuali infrazioni rilevate;

Via Marina Vecchia, 230 54100 MASSA (MS)

☎ 0585/252708 - 📠 0585/251012

C.F. 80002760454 – Codice Univoco UFFET5

e-mail msis018001@istruzione.it

pec msis018001@pec.istruzione.it

www.iismeuccimassa.it



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ANTONIO MEUCCI



-i telefoni cellulari ed i dispositivi di comunicazione digitali restino spenti durante le lezioni, salvo nei casi previsti dalla circolare del Dirigente n. 33/2022;

Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dall'aula, di norma un alunno per volta per il solo uso dei servizi igienici, richiamando ove ritenuto opportuno l'attenzione di un collaboratore scolastico in servizio al piano. L'uso dei servizi igienici agli alunni è garantito dalle ore 8:10 fino a 15 minuti prima dell'orario conclusivo delle lezioni, salvo disposizioni speciali. Gli alunni potranno recarsi ai servizi igienici esclusivamente uno alla volta. Ai docenti compete l'obbligo del rispetto di tale disposizione.

È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni. Il collaboratore annoterà ogni eventuale inosservanza delle disposizioni generali, annotando le responsabilità individuali, per successiva consegna al Dirigente o ad un suo collaboratore delegato. Gli insegnanti devono evitare, nei casi di scarsa disciplina, di far sostare gli alunni nei corridoi, ricorrendo a provvedimenti disciplinari ove non siano, per cause di forza maggiore, in grado di garantire la loro vigilanza.

I docenti sono altresì invitati a segnalare alla Presidenza e al DSGA eventuali assenze dei collaboratori scolastici ai piani ed ogni anomalia che dovesse essere riscontrata e/o ricondotta alla loro presenza/ assenza.

COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti:

- per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza, nei corridoi e nei servizi igienici, degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula;
- la momentanea sorveglianza degli alunni durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse assentarsi per cause di forza maggiore.

ART. 4. VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI NELLE CLASSI.

DOCENTI

Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico, in servizio al piano, per la vigilanza. Se l'insegnante è libero nell'ora successiva deve attendere il collega subentrante. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita dal docente a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe.

I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, allo scoccare dell'ora successiva, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sugli alunni. Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

Via Marina Vecchia, 230 54100 MASSA (MS)

☎ 0585/252708 - 📠 0585/251012

C.F. 80002760454 – Codice Univoco UFFET5

e-mail msis018001@istruzione.it

pec msis018001@pec.istruzione.it

www.iismeuccimassa.it



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ANTONIO MEUCCI



Gli insegnanti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio d'ora ed a registrare eventuali variazioni, comunicando tempestivamente al Dirigente o ad un suo collaboratore delegato eventuali anomalie.

COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a:

- favorire il cambio degli insegnanti nelle classi;
- vigilare sugli alunni fino all'arrivo dell'insegnante in servizio all'ora successiva, se incaricati dalla sorveglianza sugli alunni da parte del docente che ha terminato la lezione;
- vigilare sugli alunni in caso di ritardo o di assenza dei docenti e dare, nel contempo, avviso al Dirigente o ad un suo collaboratore delegato ed all'ufficio di segreteria dell'evento, affinché vengano assunti repentinamente i necessari provvedimenti.

ART. 5. VIGILANZA SUGLI ALUNNI DURANTE L'INTERVALLO

DOCENTI

L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. I Docenti, pertanto, sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli, restando in classe con gli alunni

Durante l'intervallo la vigilanza è effettuata dai docenti e dai collaboratori scolastici, tenuti a:

- far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose, anche con apposite istruzioni e/o accorgimenti;
- regolare un accesso ordinato ai servizi. Per ovvi motivi, si raccomanda in primis ai collaboratori scolastici di garantire l'adempimento di tale disposizione.

I docenti e/o i collaboratori scolastici dovranno aprire le finestre durante il periodo della ricreazione per favorire il necessario ricambio dell'aria all'interno delle aule.

I docenti di sostegno dovranno, nell'esercizio della contitolarità con il docente curricolare, assistere e tutelare particolarmente l'alunno diversamente abile.

Durante la ricreazione i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (ex. gr. . fotocopie) ai collaboratori scolastici. Durante gli intervalli sono da evitare tutte le situazioni che possano diventare pericolose o che possano determinare eventi in grado di indebolire l'efficacia della vigilanza del personale dell'Istituto.

Devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che bisogna evitare qualsiasi tipo di assembramento e situazioni che possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.

COLLABORATORI SCOLASTICI

Durante l'intervallo i collaboratori scolastici di turno:

- collaborano con gli insegnanti nella vigilanza;
- sorvegliano, oltre il corridoio ed i locali di competenza, anche i bagni, in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone o alle cose;
- non lasciano il proprio piano di servizio se non per situazioni di estrema urgenza.

Via Marina Vecchia, 230 54100 MASSA (MS)

☎☎ 0585/252708 - 📠📠 0585/251012

C.F. 80002760454 – Codice Univoco UFFET5

e-mail msis018001@istruzione.it

pec msis018001@pec.istruzione.it

www.iismeuccimassa.it



Art. 5 -VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA /PALESTRA/ LABORATORI

DOCENTI

I docenti sono tenuti:

- ad accompagnare nei trasferimenti da un'aula ad un'altra gli allievi con cui faranno lezione;
 - a riportare la classe nella propria aula al termine dell'attività, affidandola al docente dell'ora successiva;
 - a mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, onde non recare disturbo ad altre classi.

Agli allievi è fatto divieto di spostarsi dalla loro aula e da un piano all'altro dell'edificio se non per un motivo rilevante e previa autorizzazione del docente; in particolare è vietato recarsi in palestra, nei laboratori, negli uffici senza autorizzazione e senza essere accompagnati dal docente, né il docente può attendere gli alunni in palestra o in laboratorio, ma deve recarsi in classe e successivamente spostarsi con gli alunni.

Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula ai laboratori il docente o i docenti, in caso di compresenza, accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro.

Collaboratori scolastici

Su richiesta dei docenti o per specifica disposizione del Dirigente, di un suo collaboratore o del DSGA, i collaboratori scolastici concorrono ad accompagnare gli alunni durante:

- il trasferimento dalle aule alla palestra e viceversa;
- i trasferimenti da un'aula ad un altro locale in ordine e silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi.

Art. 6 -USCITA TEMPORANEA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

Si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario.

Art. 7-LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

DOCENTI

Il docente curricolare, con la collaborazione del docente di sostegno, deve garantire costante vigilanza sugli alunni portatori di handicap psichico grave.

Art. 8-USCITA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA

DOCENTI

Per assicurare la vigilanza al termine delle lezioni gli insegnanti sono tenuti a:

- consentire l'uscita anticipata degli alunni solo se ritirati da un genitore o da un familiare adulto appositamente delegato dai genitori stessi;
- assistere all'uscita degli alunni medesimi dall'aula, accertandosi che gli alunni escano ordinatamente;

Via Marina Vecchia, 230 54100 MASSA (MS)

☎ 0585/252708 - 📠 0585/251012

C.F. 80002760454 – Codice Univoco UFFET5

e-mail msis018001@istruzione.it

pec msis018001@pec.istruzione.it

www.iismeuccimassa.it



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ANTONIO MEUCCI



COLLABORATORI SCOLASTICI

Per assicurare la vigilanza, al termine di ogni turno di attività di lezione, i collaboratori scolastici sono tenuti a:

- vigilare il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio;
- controllare le porte di uscita ed il cancello esterno;
- garantire la sorveglianza degli alunni provvisti di apposita autorizzazione negli orari posticipati, rispetto all'Orario normale di lezione;
- sorvegliare gli alunni in permanenza a scuola oltre l'orario scolastico fino all'arrivo dei familiari quando affidati.

I collaboratori scolastici svolgono opera di vigilanza anche nei momenti successivi all'orario delle attività didattiche.

Art. 9 VIGILANZA SUGLI ALUNNI DURANTE LE ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE

DOCENTI

La vigilanza sugli alunni durante le attività extrascolastiche è affidata con incarico del dirigente scolastico e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio. I docenti accompagnatori devono accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati. Non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni. Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene regole semplici di educazione stradale.

Collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza sugli alunni durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate al di fuori dell'orario scolastico.

Art. 10 – ULTERIORI INDICAZIONI

Si ricorda al personale di attenersi alle indicazioni operative relative alla sicurezza e rispettare e far rispettare scrupolosamente le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori, anche in relazione al divieto di fumo. Si ribadisce che è vietato fumare all'interno di tutti i locali della scuola e nelle aree di pertinenza. Il divieto è esteso a tutto il personale della scuola, agli alunni e a tutti coloro che sono presenti all'interno dell'istituto. Ai trasgressori sarà comminata la prevista sanzione amministrativa. Disposizioni particolari riguardano il divieto di uso dei cellulari per gli studenti e i docenti, anche alla luce della nota del 15 marzo 2007, prot. n. 30/Dip./Segr. e della Direttiva n. 104 del 30.11.2007 emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione e della circolare del Ministro dell'Istruzione e del Merito prot. n. 107190 del 19/12/2022. Sono esonerati dal divieto dell'uso del cellulare soltanto i docenti collaboratori ed il DSGA, che, per motivi logistici ed organizzativi, dovranno essere comunque raggiungibili in qualsiasi momento.

Oltre alla vigilanza sull'incolumità e al controllo del rispetto delle norme interne, si richiama l'attenzione dei docenti sugli aspetti interpersonali della vita scolastica, intesa come vigilanza

Via Marina Vecchia, 230 54100 MASSA (MS)

☎ 0585/252708 - 📠 0585/251012

C.F. 80002760454 – Codice Univoco UFFET5

e-mail msis018001@istruzione.it

pec msis018001@pec.istruzione.it

www.iismeuccimassa.it



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ANTONIO MEUCCI



educativa. In particolare, comportamenti degli studenti, in cui si rilevino tratti di bullismo, cyberbullismo, discriminazione o sopraffazione e in qualsiasi modo contrari al principio della dignità della persona e del rispetto del più debole, vanno prevenuti e corretti attraverso un'azione educativa attenta e costante. I comportamenti negativi degli alunni devono comunque essere segnalati al Dirigente Scolastico ed ai suoi collaboratori e considerati nella loro rilevanza disciplinare.

Si invitano i docenti tutti, in particolare i coordinatori di classe, a trattare con i propri alunni, nell'ambito della fondamentale educazione alla cultura e alla legalità, la delicata tematica dell'uso dei dispositivi digitali e della registrazione e divulgazione di immagini, video, tracce audio, evidenziando la gravità di condotte troppo spesso percepite dagli adolescenti come ordinarie e le implicazioni di responsabilità civile e penale connesse all'uso improprio dei moderni apparecchi multifunzione.

Il docente è responsabile del corretto uso delle attrezzature da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di vigilanza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D. Lgs. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo. I docenti, pertanto, sono tenuti a:

- vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;
- informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali;
- informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti; informare e discutere con gli studenti il regolamento d'uso del/dei laboratorio/i utilizzato/i;
- vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute; verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni; valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni al contorno visibilmente rilevabili;
- controllare che gli studenti loro affidati usino il computer in modo corretto e coerente con le finalità educativo – didattiche della scuola.

Si coglie l'occasione per ricordare che nei locali scolastici, in base alle norme vigenti, è vietato far uso di cellulari di qualsiasi tipo durante le lezioni se non per finalità didattiche e soprattutto è proibito riprendere o registrare senza autorizzazione, lasciare incustoditi oggetti di valore, effettuare raccolte di denaro o vendita di merce varia se non nell'ambito di attività ufficialmente organizzate dalla scuola. Ogni infrazione ricadrà sotto la diretta responsabilità dei trasgressori.

È preciso dovere civico rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico e bibliografico, che sono beni della comunità. Nei confronti degli alunni responsabili di danni e di atti vandalici saranno adottati provvedimenti disciplinari, secondo le disposizioni del Regolamento, ed essi saranno chiamati a risarcire individualmente o collettivamente il danno cagionato.

L'accesso del pubblico ai locali scolastici viene regolato come di seguito esplicitato:

- L'accesso dei genitori, dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione.

Via Marina Vecchia, 230 54100 MASSA (MS)

☎ 0585/252708 - 📠 0585/251012

C.F. 80002760454 – Codice Univoco UFFET5

e-mail msis018001@istruzione.it

pec msis018001@pec.istruzione.it

www.iismeuccimassa.it



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ANTONIO MEUCCI



Art. 12 DISPOSIZIONI FINALI

La presente direttiva ha carattere permanente, salvo eventuali nuove disposizioni legislative e/o organizzative ed è integrata dalle disposizioni dirigenziali, dal regolamento d'Istituto e dal patto educativo di corresponsabilità.

Tutte le circolari e gli avvisi pubblicati sul sito dell'Istituto si intendono regolarmente notificati.

Ai sensi della vigente normativa, la presente comunicazione si configura come “ordine di servizio” per tutti i lavoratori della scuola (personale docente e non docente).

I collaboratori del Dirigente ed il DSGA vigileranno sull'adempimento da parte del personale alle disposizioni della presente direttiva.

I responsabili della sicurezza ed i preposti, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 81/2008, vigileranno sul corretto utilizzo dei DPI e su ogni aspetto pertinente alla sicurezza sul lavoro.

I lavoratori che risultassero inadempienti nei confronti delle disposizioni della presente direttiva, e quindi non assolvessero ad un preciso obbligo previsto per legge, saranno oggetto di contestazione di addebito secondo quanto prescritto dall'Art. 55 bis c. 1 del D. Lgs. 165/01 e dal dispositivo sanzionatorio contenuto nel CCNL.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Giusa, PhD

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Via Marina Vecchia, 230 54100 MASSA (MS)

☎ 0585/252708 - 📠 0585/251012

C.F. 80002760454 – Codice Univoco UFFET5

e-mail msis018001@istruzione.it

pec msis018001@pec.istruzione.it

www.iismeuccimassa.it